quello da cui riconoscono la loro nomina e da quello che solo è in grado di esercitare la necessaria vigilanza sul loro servizio e di conoscere ed apprezzare la convenienza di continuare a giovarsi dell'opera loro. Sarebbe veramente singolare che la Camera od il Senato si trovassero un bel giorno privati dei loro migliori impiegati per decreto ministeriale e senza loro volontà.

Per quanto riguarda la modificazione proposta dall'onorevole Cavallini, dovrebbe almeno egli dichiarare espressamente in qual caso intende potersi accordare il riposo dalla Presidenza, ed in qual caso reputi necessaria la deliberazione dell'intera Assemblea, cioè secondo che la nomina dell'impiegato proceda dall'Assemblea o dalla Presidenza. Certamente egli non vorrà che gl'impiegati nominati dall'Assemblea possano essere posti a riposo dalla sola Presidenza.

È stata finalmente chiesta una spiegazione sopra la estensione della parola *impiegati*, acciò sia dichiarato se gli uscieri, commessi ed inservienti del Senato e della Camera possano essere contemplati in questa categoria, ed ammessi a fruire i benefizi della pensione di riposo. Non esprimo che un'opinione individuale, ma la credo pure divisa dai miei egregi colleghi della Commissione (*Segni di assenso*), e penso che sarebbe un'ingiustizia ed un'enormezza collocare gli uscieri e tutti coloro che prestano stabile servizio alle due Camere in una condizione inferiore a quella in cui sono gli uscieri ed inservienti inferiori di molte altre Amministrazioni dello Stato. Se prestarono un servizio zelante per lungo numero d'anni, dappoichè non è che dopo ben lunghi periodi di servizio che possono aspirare alla pensione, non vi sarebbe ragione per cui la legge li escludesse dal trattamento che pure è accordato a coloro che prestano analoghi servizi ad amministrazioni governative. Perciò credo doversi aggiungere nel testo dell'articolo espressa menzione di loro, a meno che si stimi sufficiente una dichiarazione per parte del Ministero e dei miei colleghi della Commissione per ispiegare l'estensione che intendiamo attribuire alla parola *impiegati*.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Vengo immediatamente a soddisfare all'eccitamento fattomi dall'onorevole Mancini dichiarando che naturalmente era appunto mia intenzione d'accordare alle Camere o alle Presidenze il collocamento a riposo degl'impiegati addetti al Parlamento secondo che ripetevano la loro nomina o dall'une o dalle altre, e ciò perchè a termine del regolamento alcuni impiegati debbone essere nominati dalla Camera, altri invece lo possono essere dalla sola Presidenza. Ora, secondo che la nomina è fatta dalla Camera o dalla Presidenza, anche il collocamento a riposo dovrà essere accordato o dalla prima o dall'altra.

Quanto all'osservazione che riflette gli uscieri e gli inservienti della Camera, dirò che la Presidenza ha sempre ritenuto che i medesimi debbano seguire la sorte degl'inservienti ed uscieri presso i vari dicasteri. Quindi, se attualmente gli uscieri e gli altri inservienti presso i Ministeri sono considerati come impiegati civili, che anche gl'inservienti ed uscieri presso la Camera debbono essere come tali considerati, e debbono aver diritto alla pensione di riposo. Là dove invece agli uscieri presso l'amministrazione centrale fosse fatto un trattamento diverso, lo stesso trattamento dovrebbe essere fatto agli uscieri del Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha la parola.

BELLAZZI. Il quarto articolo, quantunque riguardi solamente una disposizione d'ordine, a mio credere, dovrebbe modificarsi. Secondo il mio emendamento soltanto può escludersi il dubbio a me venuto di una omissione; dubbio che era giustificato dal fatto che gli impiegati compresi in questa legge sono indicati come nominati con decreto reale o con decreto ministeriale, mentre gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono nominati dietro deliberazione della Presidenza di ciascheduno dei due rami del Parlamento. Per non mettere il presidente del Senato e quello della Camera nella necessità di firmare anche l'atto del loro collocamento a riposo, trovo meno complicato, più semplice che quell'atto sia ministeriale, provocato, se vuolsi, da proposizione del presidente del Senato o da quello della Camera.

Ciò esposi come ragione, per cui ho presentato il mio emendamento. Del resto mi associo volentieri all'emendamento dell'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris accetta l'emendamento Cavallini, il deputato Bellazzi ritira il suo: quindi, se nessuno domanda la parola...

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARA. L'onorevole Cavallini ha osservato, relativamente agli uscieri dei due rami del Parlamento, che ai medesimi sarebbe fatto lo stesso trattamento che agli uscieri dell'amministrazione centrale circa al considerarli o no come impiegati.

Io ritengo che non si debba ora pregiudicare questa questione, non essendo qui il luogo di esaminare se gli uscieri facciano o no parte degl'impiegati. Il luogo di trattar di ciò verrà all'articolo 6, il quale dichiara che gl'impiegati presso i due rami del Parlamento devono essere considerati come impiegati civili.

In conseguenza io credo che si debba per ora sospendere ogni deliberazione intorno alla dichiarazione dell'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Con questa riserva metterò ai voti l'articolo 4 coll'emendamento Cavallini, di cui do lettura:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, con decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera del Parlamento o delle rispettive Presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento. »

(È approvato).